



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA n. 39
Prot. n. 3881

Chiesa in Valmalenco, 30 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la nota pervenuta al prot. n.3709 del 16/08/2019 con la quale l'Amministratore del condominio Ginepro, in via Vanoni n.36/38, segnala la presenza di infiltrazioni di acque all'interno delle autorimesse condominiale provenienti dalla tubazione comunale delle acque chiare, che scorre nei pressi dell'incrocio tra le vie Vanoni e V° Alpini, a monte del condominio;

DATO ATTO che è necessario intervenire per ripristinare il regolare deflusso delle acque, mediante opere di scavo lungo la sede stradale e sostituzione del tratto di tubazione danneggiata;

VISTE le ordinanze n.23/2019 del 16/07/2019 e n.38/2019 del 27/08/2019 di istituzione di sensi unici di circolazione lungo le vie Vanoni e V° Alpini;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, come richiesto dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio dell'Unione della Valmalenco, in relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche tecniche della strada ed alla entità e tipologia delle opere da realizzare;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.s., approvato con D.Lgs 30.04.1992, n° 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

AL FINE di garantire la sicurezza della circolazione e la regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

dalle ore 8.00 di martedì 03 settembre 2019 e fino a fine lavori (previsti per il 05 settembre 2019):

- 1. la sospensione temporanea del senso unico di circolazione lungo le vie Vanoni e V° Alpini, disposta con Ordinanza 28 del 27.08.2019;**
- 2. la chiusura di via V° Alpini, in corrispondenza del ponte sul torrente Rovinaio – incrocio con via Vanoni, per consentire l'esecuzione dei lavori sopra descritti.**

L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio provvederà all'apposizione/rimozione della segnaletica stradale verticale.

La ditta **Pedrotti Egidio** di Chiesa in V.co, esecutrice dei lavori, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la limitazione al traffico;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada – D.Lgs. n.285/1992 e del regolamento di esecuzione del codice della strada DPR n.495/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere percorsi in sicurezza per i pedoni;
- provvedere alla immediata riapertura della strada al termine dei lavori;
- in caso d'inconvenienti il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la loro risoluzione: Sig. Pedrotti Egidio – cell. n. 338.72.96.146.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante adeguata segnaletica stradale approntata dalla ditta esecutrice.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. RAMA Tiziano



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**